

CAPECE

11095/09


AULA 'S'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 14908/2008

- Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente - Cron. 11095
- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Rel. Consigliere - Rep. 3504
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere - Ud. 02/04/2009
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere - CC
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

sul ricorso 14908-2008 proposto da:

_____ nella qualità di titolare della ditta
 individuale _____, elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 37, presso
 studio dell'avvocato CAPECE MICHELE, che
 rappresenta e difende, giusta procura a margine del
 ricorso;



- ricorrente -



contro

2009

3089

SPA ALLIANZ (già RAS SpA),

- intimati -


avverso la sentenza n. 1733/2008 del TRIBUNALE di ROMA
 del 13.12.07, depositata il 23/01/2008;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito per il ricorrente l'Avvocato Michele Capece che si riporta agli scritti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

E' presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che condivide la relazione scritta.



se di assistenza legale stragiudiziale con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio esclusivamente la R.A.S. - Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., questa ha contestato in fatto ed in diritto i motivi d'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.


In contumacia di l'adito tribunale con sentenza 13 dicembre 2007 - 23 gennaio 2008 ha rigettato il gravame, compensate le spese di lite.

Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Allianz s.p.a. e

MOTIVI DELLA DECISIONE


2. Ai sensi degli artt. 377 e 380-bis c. p. c. il relatore designato ha depositato la seguente relazione:

2. L'appello non può essere accolto - ha affermato il giudice di secondo grado - sul rilievo che il danneggiato può proporre una domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale sia nei confronti del danneggiante ex art. 2043 c.c. sia direttamente nei confronti del proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e della sua compagnia di assicurazione in virtù della legge 990/69, per cui, sia ai sensi della legge n., 990 del 1969, sia ai sensi dell'



art. 2043 c.c. è legittimato ad agire in giudizio solo il soggetto che abbia subito un danno in conseguenza del sinistro stradale.

Nel caso in esame - prosegue la sentenza impugnata - il soggetto che agisce in giudizio non assume di aver subito un danno patrimoniale in conseguenza del danneggiamento dell'autovettura coinvolta nel sinistro (danno che può essere diretto se è danneggiata la propria vettura o indiretto se quale conducente e/o utilizzatore dell'autovettura di terzi si è proceduto alla riparazione della stessa) ma di aver diritto alla corrispondenza della somma dovuta a titolo di risarcimento danni in virtù di un autonomo contratto di cessione del credito.



La prova dell'esistenza di un valido contratto di cessione e della sua tempestiva comunicazione alla compagnia di assicurazione, risultando dai documenti in atti, assume quel giudice, pur dimostrando l'esistenza di un diritto di credito dell'appellante, non lo legittima alla proposizione di un'autonoma domanda di risarcimento danni nei confronti della compagnia di assicurazione.

In sostanza si ritiene che, pur ritenendosi giuridicamente possibile e valida la cessione di un credito consistente nel risarcimento dei danni conseguenti ad

un sinistro stradale, tale diritto non possa essere fatto valere autonomamente in un giudizio promosso ex artt. 2043 c.c. né nei confronti del danneggiante né direttamente nei confronti della sua compagnia di assicurazione.

3. Il ricorrente censura la riassunta pronuncia con un unico motivo con il quale denuncia «violazione degli articoli 1260 e 1263 c.c. e contraddittoria motivazione con riguardo agli stessi articoli», atteso che a norma dell'art. 1260 c.c. il creditore può cedere qualsiasi credito, purché non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia vietato dalla legge.

Ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «il credito risarcitorio che deriva da un sinistro stradale non è un credito futuro in quanto sorge al momento dell'evento; questo credito è cedibile; per l'effetto di tale cessione, lo stesso credito è realizzabile dal cessionario attraverso l'esperimento di tutte le azioni che spetterebbero al danneggiato (art. 2043 c.c., art. 18 legge n. 990 del 1969, artt. 144 e ss. decreto legislativo n. 209 del 2005)».

4. Il motivo pare manifestamente fondato.

«Il creditore - precisa l'art. 1260, comma 1, c.c. - può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo


credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge".

Certo quanto sopra e non essendosi mai dubitato - a quel che risulti - che anche il credito risarcitorio sia cedibile (anche, all'estremo, quando il diritto al risarcimento sia conseguenza di inadempimento contrattuale, cfr., in questo senso già la remota Cass. 21 aprile 1986, n. 2812), è palese la manifesta violazione di legge in cui è incorsa la sentenza impugnata allorché, pur avendo accertato sia la avvenuta cessione del credito, sia la avvenuta comunicazione della cessione stessa al debitore, ha negato la cedibilità del credito in questione.

Non solo, infatti, il credito al risarcimento dei danni da un sinistro stradale, e per giunta con riferimento non a danni alla persona ma solo alla vettura, non può qualificarsi *strettamente personale*, ma deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente (o, almeno indirettamente) vieti una tale possibilità.


Specie tenuto presente - come già affermato da questa Corte regolatrice - che le eccezioni normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti, costituenti *ius singulare* non possono trovare applica-

27





zione «oltre i casi e i tempi in esse considerate» (cfr. art. 14 preleggi) e quindi, in via analogica (In termini, ad esempio, Cass. 1 aprile 2003, n. 4930, che ha affermato, in applicazione del principio in questione la legittimità della cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto).

Assolutamente non pertinente, al fine del decidere - ancora - si appalesa l'insegnamento contenuto nella sentenza 22 luglio 1991, n. 8168, secondo la quale, in particolare, qualora, nel corso del giudizio promosso dal danneggiato in incidente stradale contro il danneggiante ed il suo assicuratore, si verifichi, per l'intero credito risarcitorio o per una parte di esso, surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., ovvero cessione, ai sensi dell'art. 1264 c. c., il surrogante o cessionario si pone nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, e, come tale, resta soggetto alle stesse eccezioni opponibili al surrogato o cedente, incluse le eccezioni processuali, come quella d'improponibilità della domanda per difetto della preventiva richiesta stragiudiziale contemplata dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.



La circostanza, infatti, che nella fattispecie allora all'attenzione di questa Corte, la cessione del credito risarcitorio fosse avvenuta in epoca successiva



alla instaurazione del giudizio, non solo esclude che i principi enunciati in quell'occasione siano riferibili alla diversa fattispecie in cui il credito risarcitorio sia ceduto, dal danneggiato, a un terzo anteriormente al giudizio [come nella specie], ma è sufficiente la lettura della parte espositiva e di quella motiva della sentenza in parola [Cass. n. 8168 del 1991] - o, all'estremo, anche della sola massima ufficiale tratta dalla stessa - per rilevare che non emerge, da alcun passaggio della stessa, che questa Corte abbia negato la possibilità, per il danneggiato da un sinistro stradale di cedere a terzi, ex art. 1260 e ss. c.c. il proprio credito risarcitorio.

E' palese, comunque, che la avvenuta cessione, ponendo il cessionario nella stessa condizione del creditore originario non esonera il cessionario che agisca in sede giudiziale di dimostrare tutti i presupposti, di fatto e di diritto, che giustifichino l'accoglimento della domanda e, quindi, tra l'altro, che il sinistro si è verificato per fatto della parte antagonista, che dallo stesso sono derivati i danni lamentati, che è stato rispettato il precetto di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 ecc.

5. Pare, conclusivamente, che in² accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata deve essere cas-

sata con rinvio della causa allo stesso tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato perché esamini la controversia in applicazione del seguente principio di diritto. «il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio a un terzo, il quale è legittimato a agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso».

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che nulla hanno replicato, alla stessa, le parti.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere *accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché si adegui al principio di diritto sopra esposto.*

Il giudice di rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata;

rimette le parti innanzi al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della III sezione civile della Corte di Cassazione il giorno 2 aprile 2009.

Il presidente

[Handwritten signature]



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 MAG. 2009

IL CANCELLIERE C1
Arnaldo Casano

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE C1
Arnaldo Casano

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]